



CONVITTO NAZIONALE di STATO "T.CAMPANELLA"

Scuole statali annesse: **Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo**

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it

E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it



Reggio Calabria, 23/10/2020

CONVITTO NAZIONALE "T. CAMPANELLA"
Prot. 0019613 del 23/10/2020
(Uscita)

Alle famiglie

Ai docenti

Al Personale ATA

Al Referente Covid

Sito: www.convittocampanella.edu.it

Bacheca Argo Docenti

Bacheca Argo Genitori

Bacheca Argo ATA

Circolare n. 47 Personale Docente/Educativo

Circolare n. 44 Genitori di scuola Primaria

Circolare n. 43 Personale ATA

Oggetto: Assenze alunni e modalità di rientro a scuola - ulteriori indicazioni

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 73 del 15 Ottobre 2020 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*" - Disposizioni regionali conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 e del DPCM 13 Ottobre 2020, con la presente fornisco ulteriori indicazioni rispetto quanto comunicato con nota dirigenziale Prot. n. 16887 dell'1 Ottobre u.s.

In caso di assenza per malattia per situazioni non riconducibili a COVID-19, il medico curante (PLS o MMG) ha l'obbligo di rilasciare un certificato di rientro, **unicamente per assenze superiori a 5 gg consecutivi** per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (circolare MIUR del 3 Agosto 2020).

Tutte le assenze per motivi non sanitari (motivi familiari, ecc), oppure per motivi sanitari non correlati a COVID-19, ma per periodi inferiori a quelli per cui è previsto il certificato medico di rientro, potranno essere giustificate dai genitori con autocertificazione. L'Ordinanza n. 73 precisa, infatti, che nei bambini e negli adolescenti, la sola rinorrea/rinite (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza e, qualora lo fosse, in assenza di febbre o di criteri di rischio epidemiologico, come l'esposizione a un caso positivo per SARS-CoV-2, non debba essere considerata necessaria l'attestazione del MMG/PLS. Pertanto, **a seguito dell'interlocazione** e della presa in carico del MMG/PLS, i genitori potranno autocertificare che il/la proprio/a figlio/a può essere riammesso/a presso la scuola poiché nel periodo di assenza dello/a stesso/a non ha presentato febbre superiore a 37,5°C o sintomi evidenti di grave malessere potenzialmente sospetti per COVID-19. In questo caso i genitori utilizzeranno **l'Allegato 3** alla circ. prot. n. 16887 dell'01.10.2020, opportunamente modificato, che annulla e sostituisce il precedente.

Al rientro a scuola, al fine di garantire l'immediata partecipazione dell'alunno alla lezione, l'autocertificazione (**allegato n. 2 o allegato n. 3**) dovrà essere presentata brevi manu dall'alunno

al docente della prima ora il quale, attraverso il collaboratore scolastico, la trasmetterà in segreteria per la successiva registrazione agli atti della scuola. **In mancanza di autocertificazione l'alunno non potrà essere riammesso a scuola.**

La comunicazione preventiva dell'assenza (**allegato n. 1**) potrà essere presentata dai genitori sia tramite email all'indirizzo istituzionale e sia brevi manu al docente della classe che provvederà, per il tramite del collaboratore scolastico, a trasmetterla in segreteria.

Preciso ai docenti che, la sola rinorrea/rinite (raffreddore), **non può essere considerata motivo di allontanamento** (percorso COVID) in quanto non incompatibile con la partecipazione all'attività scolastica.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

dr.ssa Francesca Arena

*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*